



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 60

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 22 luglio 2013

INDICE**Commissioni riunite**6^a (Finanze e tesoro) e 11^a (Lavoro):*Plenaria* *Pag.* 3**Commissioni permanenti**2^a - Giustizia:*Plenaria* *Pag.* 11**Commissioni bicamerali**

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria *Pag.* 21

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

COMMISSIONI 6^a e 11^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

Lunedì 22 luglio 2013

Plenaria

10^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
SACCONI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis e per il lavoro e le politiche sociali Dell'Aringa.

La seduta inizia alle ore 17,15.

IN SEDE REFERENTE

(890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio scorso.

Il presidente SACCONI avverte che si procederà all'esame degli emendamenti accantonati nella precedente seduta di giovedì 18 luglio.

Il sottosegretario DELL'ARINGA chiede il ritiro dell'emendamento 5.0.1, considerata l'intenzione del Governo di presentare, per la discussione del provvedimento in Assemblea, un proprio autonomo emendamento vertente sulla medesima questione.

I RELATORI si pronunciano in senso conforme.

La senatrice FAVERO (*PD*), preso atto dell'orientamento del Governo, ritira l'emendamento 5.0.1.

Il sottosegretario DELL'ARINGA chiede di ritirare l'emendamento 6.7, in vista di un maggiore approfondimento e nella prospettiva di una riformulazione.

Il senatore MALAN (*PdL*), preso atto dell'orientamento del Governo, fa proprio e ritira l'emendamento 6.7.

Il sottosegretario DELL'ARINGA osserva che l'emendamento 7.77, ove accolto, modificherebbe la disciplina in materia di licenziamenti. Per tale motivo chiede il suo ritiro, non ritenendo opportuno inserire nel decreto-legge una disposizione concernente tale materia.

Dopo un intervento del presidente SACCONI (*PdL*), il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 7.77.

Il sottosegretario DELL'ARINGA propone ai presentatori dell'emendamento 8.2 (testo 2) un'ulteriore riformulazione, sulla quale preannuncia un orientamento favorevole.

Il senatore ICHINO (*SCpI*), pur prendendo atto dell'orientamento favorevole preannunciato dal Governo, ritiene tuttavia che la nuova formulazione finirebbe per attenuare, se non addirittura vanificare, le finalità sottese all'emendamento in questione. Per tale motivo, ritiene preferibile ritirarlo, riservandosene la ripresentazione per la discussione in Assemblea.

Contrari i RELATORI e il GOVERNO, l'emendamento 9.14 viene messo ai voti e respinto.

La relatrice GATTI (*PD*) ritira quindi l'emendamento 9.500.

Con il parere favorevole del GOVERNO, l'emendamento 9.501 dei relatori viene messo ai voti e approvato.

Contrari i RELATORI e il GOVERNO, gli emendamenti 9.16 e 9.18 sono respinti in esito a distinte e successive votazioni.

Il presidente SACCONI (*PdL*), firmatario dell'emendamento 9.19, osserva che esso, diversamente dalle proposte precedentemente respinte, non presenta profili critici per quanto riguarda la sua copertura finanziaria. Nel merito, ritiene che la disciplina proposta sia meritevole di una piena condivisione, giacché si intende ampliare – sulla base della positiva esperienza finora maturata – l'utilizzo dello strumento della diffida per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. Ferma restando l'autonoma valuta-

zione da parte degli altri firmatari dell'emendamento, si dichiara disponibile a ritirarlo, qualora il Governo si assuma l'impegno a predisporre una normativa sulla medesima questione.

Dopo che il senatore PUGLIA (*M5S*) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 9.19, il sottosegretario DELL'ARINGA rileva che il Governo è pienamente consapevole dell'ampio consenso politico che sorregge la proposta in questione e assicura quindi l'impegno dell'Esecutivo a valutare la predisposizione di una normativa vertente sul medesimo oggetto.

L'emendamento 9.19 viene quindi ritirato dai presentatori.

Il presidente SACCONI (*PdL*), preso atto del largo consenso emerso, preannuncia la propria disponibilità a sottoscrivere un emendamento dall'identico contenuto da presentare per la discussione in Assemblea.

Il Presidente ricorda quindi che i restanti emendamenti riferiti ai commi 13, 14 e 15 dell'articolo 9, accantonati nella precedente seduta, prevedono una serie di disposizioni in tema di costituzione delle società a responsabilità limitata semplificata. Considerata la rilevanza di tale proposte, ritiene opportuno acquisire il parere del Governo sulla tematica nel suo complesso.

Il sottosegretario DELL'ARINGA comunica che il Governo ha predisposto, sulla predetta questione, un emendamento dalla portata più ampia, che sarà presentato per la discussione in Assemblea. Rimarca che tale emendamento reca una disciplina a suo parere più efficace delle soluzioni attualmente in esame e per tale ragione chiede di ritirare tutti i restanti emendamenti all'articolo 9.

In accoglimento di tale invito, gli emendamenti dal 9.60 al 9.78, precedentemente accantonati, sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Contrari i RELATORI e il GOVERNO, l'emendamento 11.1 viene messo ai voti e respinto.

Il viceministro FASSINA esprime un parere favorevole sull'emendamento 11.12.

I RELATORI si esprimono in senso conforme.

L'emendamento 11.12 è quindi approvato dalle Commissioni riunite.

La senatrice Rita GHEDINI (*PD*) ritira l'emendamento 11.20.

Favorevoli i RELATORI e il GOVERNO, gli emendamenti 11.26 (testo 2) e 11.27 sono approvati in esito a successive e distinte votazioni; con

il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, sono respinti, in esito a successive e distinte votazioni, gli emendamenti 11.31 e 11.33.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 11.36.

Successivamente l'emendamento 11.37 è fatto proprio e ritirato dal senatore MALAN (*PdL*).

Il viceministro FASSINA chiede di ritirare l'emendamento 11.38, preannunciando l'intenzione del Governo di presentare, per la discussione in Assemblea, un proprio emendamento sulla medesima questione.

I RELATORI esprimono un avviso conforme.

Il senatore BARANI (*GAL*), preso atto dell'orientamento del Governo, ritira l'emendamento 11.38.

Il presidente SACCONI, in merito all'emendamento 11.44, comunica che è intenzione del Governo, nell'ambito di un più ampio provvedimento in materia di beni culturali, introdurre alcune disposizioni a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Il viceministro FASSINA invita quindi a ritirare gli emendamenti 11.44 e 11.45.

I RELATORI esprimono un avviso conforme.

Il senatore MALAN (*PdL*) fa propri e ritira gli emendamenti 11.44 e 11.45.

Contrari i RELATORI e il GOVERNO, l'emendamento 11.46 è messo ai voti e respinto.

La senatrice Rita GHEDINI (*PD*) fa propri e ritira gli emendamenti 11.48 e 11.65, dopo l'espressione da parte del viceministro Fassina del parere contrario.

Sono quindi ritirati, dai rispettivi proponenti, gli identici emendamenti 11.71, 11.69 e 11.70, sui quali i RELATORI e il GOVERNO preannunciano un orientamento contrario.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 11.0.3.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) ritira i subemendamenti 11.0.501/1, 11.0.501/2 e 11.0.501/3, sui quali il rappresentante del GOVERNO ha espresso parere contrario.

Con il parere favorevole del GOVERNO, è messo ai voti e approvato l'emendamento 11.0.501 dei relatori.

Terminato l'esame degli emendamenti, i RELATORI presentano la proposta di coordinamento Coord.1, pubblicata in allegato al resoconto.

La proposta Coord.1 è messa ai voti e approvata.

Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai relatori, senatori Sciascia e Gatti, a riferire favorevolmente in Assemblea sulla conversione del decreto-legge n. 76 del 2013, con le modifiche proposte dalle stesse Commissioni, autorizzandoli al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 17,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 890**(al testo del decreto-legge)****Coord.1**

I RELATORI

Art. 1.

Al comma 12, lettera a), dopo la parola: «Commissione» inserire la seguente: «europea».

Art. 2.

Al comma 2, alinea, dopo la parola: «raccomandazione» inserire la seguente: «2003/361/CE».

Art. 7.

Sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla disciplina introdotta dalla legge 28 giugno 2012, n. 92».

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «contrati» con la seguente: «contratti».

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 62, comma 1, alinea, le parole: ", ai fini della prova" sono soppresse;».

Al comma 5, lettera c), numero 1), dopo le parole: «dodici mesi» inserire le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 8.

Al comma 3, sostituire le parole: «27 dicembre 1997» con le seguenti: «23 dicembre 1997» e le parole: «Ministero dell'istruzione, uni-

versità e ricerca scientifica» con le seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Art. 9.

Al comma 6, sostituire le parole: «Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24» *con le seguenti:* «All'articolo 23, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».

Al comma 8, primo periodo, sostituire la parole: «di cui all'articolo» *con le seguenti:* «ai sensi dell'articolo» *e le parole:* «di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni» *con le seguenti:* «di Trento e di Bolzano».

Al comma 9, sostituire le parole: «della legge» *con le seguenti:* «del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge».

Al comma 16, lettera c), sostituire le parole: «decreto ministeriale» *con le seguenti:* «regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Art. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: «22 dicembre 2001» *con le seguenti:* «22 dicembre 2011».

Art. 11.

Al comma 11, sostituire la parole: «dell'ordinanza n. 83» *con le seguenti:* «dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0083».

Al comma 13, sostituire le parole: «n. 41831» *con le seguenti:* «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 2013».

Al comma 17, sostituire le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali» *con le seguenti:* «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

Al comma 22, sostituire l'alinea con il seguente: «Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo l'articolo 62-ter è aggiunto il seguente:».

Al comma 22, capoverso, «Art. 62-quater», comma 2, sostituire le parole: «decreto ministeriale» con le seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze».

GIUSTIZIA (2^a)

Lunedì 22 luglio 2013

Plenaria**27^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PALMA*indi del Vice Presidente*
CASSON

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 17,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(948) *Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso* (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri)

(200) *DE PETRIS ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso* (Fatto proprio dal gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)

(688) *FRAVEZZI ed altri. – Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico – mafioso*

(864) *Rita GHEDINI ed altri. – Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso*

(887) *GIARRUSSO ed altri. – Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso*

(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente PALMA.

Il disegno di legge n. 200 si propone di modificare l'articolo 416-ter del codice penale esclusivamente aggiungendo all'erogazione di denaro,

attualmente prevista come corrispettivo della promessa di voti effettuata dall'organizzazione mafiosa, anche quella di «altra utilità»

Il disegno di legge n. 688, invece, modifica alquanto la fattispecie criminatrice, inserendo tra i destinatari della norma, accanto a colui che ottiene la promessa di voti anche chi si adopera per farla ottenere, mentre quanto all'individuazione del corrispettivo, oltre all'erogazione di denaro, aggiunge non solo quello di altra utilità, ma anche la «disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* o di suoi associati».

Il disegno di legge n. 887 modifica sostanzialmente la formulazione dell'articolo 416-*ter*, nel senso che individua la fattispecie incriminatrice nel fatto di ottenere o adoperarsi per far ottenere per sé o per altri la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-*bis*, senza richiedere che ricorra un sinallagma, quale un vantaggio assicurato o promesso all'associazione mafiosa.

Il disegno di legge n. 864, infine, è sostanzialmente identico al disegno di legge n. 948 proveniente dalla Camera dei deputati,

Entrambi descrivono la fattispecie incriminatrice non più come l'ottenimento di «una promessa di voti», ma come l'accettazione – della quale si specifica che deve avvenire «consapevolmente» – del «procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità». Lo scambio politico-mafioso dunque non si configura più come un reato di pericolo astratto, ma come un reato di pericolo concreto.

I due testi poi riducono la pena prevista – che l'attuale testo del 416-*ter* individua per *relationem* in quella di cui al primo comma del 416-*bis* ovvero nella reclusione da sette a dodici anni – comminando la reclusione da quattro a dieci anni.

Infine, entrambe le disposizioni aggiungono un secondo comma, nel quale si è stabilito che colui che procaccia i voti è punito con la stessa pena prevista per chi li accetta.

Il presidente relatore conclude osservando che i disegni di legge, tutti consistenti in un solo articolo, sono stati assegnati dalla Presidenza in sede deliberante ciò che testimonia l'evidente intento di favorire una rapidissima approvazione della nuova legge.

Si apre la discussione generale.

Il senatore LUMIA (*PD*) ricorda che il provvedimento oggetto dei disegni di legge in titolo è atteso da lunghissimo tempo, e ciò in quanto l'attuale formulazione dell'articolo 416-*ter*, individuando nell'erogazione di denaro il corrispettivo che integra il delitto di chi accetta la promessa di voti da parte di organizzazioni criminali, ha di fatto ridotto a casi assolutamente marginali la persecuzione di un reato che avvelena le fonti stesse del nostro sistema democratico, dal momento che casi in cui uomini politici paghino in contanti organizzazioni criminali per averne l'appoggio elettorale sono talmente marginali da essere pressoché inesistenti; proba-

bilmente infatti nessun candidato, attraverso erogazioni in denaro, potrebbe assicurare ad un'organizzazione criminale un vantaggio economico lontanamente paragonabile a quello che si ottiene con una modifica di destinazione d'uso o un intervento su una stazione appaltante.

Da molto tempo dunque si chiedeva di integrare l'espressione «erogazione di denaro» con quella «o di altra utilità», in conformità del resto a una formula ricorrente nel codice penale.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati risolve indubbiamente questo fondamentale problema, e tutta via reca una serie di altre modifiche all'articolo 416-*ter* del codice penale che suscitano più di una perplessità, la cui responsabilità peraltro non può essere attribuita a questa o a quella forza politica dal momento che, come risulta dai testi presentati sia alla Camera dei deputati che al Senato, in tutti i Gruppi si sono manifestati punti di vista differenti; in proposito egli segnala che anche all'interno del Gruppo del Partito Democratico, alle proposte recate dal disegno di legge n. 864 della senatrice Ghedini ed altri, si contrappone la diversa filosofia del disegno di legge n. 657 di cui egli è primo firmatario, e che non risulta fra quelli trasferiti alla sede deliberante e unificati al disegno di legge in titolo perchè destinato ad essere congiunto con il disegno di legge n. 19 in materia di corruzione avendo ad oggetto anche il cosiddetto autoriciclaggio.

In particolare, mentre esprime perplessità sull'abbandono della nozione di promessa di voto come elemento costitutivo del reato, egli ritiene che non sia un buon segnale di volontà di portare avanti il contrasto alle organizzazioni mafiose la decisione di abbassare i limiti edittali della pena prevista per questo reato.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ricorda come fin dalla sentenza relativa al processo Mannino fosse risultata evidente la necessità di modificare il testo dell'articolo 416-*ter* eliminando il riferimento all'erogazione di denaro quale corrispettivo necessario per individuare il reato di scambio elettorale politico-mafioso.

Purtroppo il testo approvato dalla Camera dei deputati appare inadeguato ad assicurare quella risposta forte alla commistione fra politica e criminalità organizzata che il Paese si attende dal Parlamento.

In primo luogo infatti, la vecchia formulazione del 413-*ter* prevedeva che la fattispecie incriminata consistesse nella condotta di chi ottenga una promessa di voti da un'organizzazione criminale.

Mentre il disegno di legge presentato da lui e dagli altri senatori del Movimento 5 Stelle puntava ad allargare i confini della condotta incriminata, includendovi il comportamento di chi si adopera per ottenere la promessa, e ciò perché è proprio la ricerca dell'appoggio delle organizzazioni criminali l'elemento che connota la compenetrazione tra politica e criminalità nelle zone del Paese dominate dalle organizzazioni mafiose, all'opposto il testo approvato dalla Camera dei deputati ha ristretto l'ambito della fattispecie incriminata all'effettivo procacciamento dei voti.

È poi particolarmente grave il fatto che si sia deciso, con un segnale molto discutibile, di abbassare la pena prevista dall'attuale articolo 413-ter.

Quanto alla questione che era dietro l'urgenza dell'intervento normativo – e cioè il fatto che rendere necessaria l'erogazione di un corrispettivo in denaro quale elemento costitutivo del reato finiva di fatto per lasciare impunita la maggioranza dei casi di scambio elettorale politico-mafioso – indubbiamente è positivo aver aggiunto al denaro anche altre utilità come oggetto dello scambio, tuttavia sarebbe stato meglio, così come previsto dal disegno di legge n. 887, eliminare qualsiasi riferimento ad un rapporto sinallagmatico, essendo già di per sé la ricerca del consenso della criminalità organizzata causa di inquinamento delle elezioni e di perdita di autonomia degli eletti.

La senatrice CAPACCHIONE (PD) dichiara la sua sostanziale insoddisfazione per il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Se infatti può essere valutato favorevolmente l'inserimento delle «altre utilità» accanto alle erogazioni in denaro quale corrispettivo dello scambio, per il rimanente le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati appaiono fortemente peggiorative rispetto al testo vigente.

A parte l'incomprensibilità – se non come indiretto suggerimento all'interprete di applicare la norma nella materia più restrittiva – dell'avverbio «consapevolmente» con riferimento ad un delitto che, in quanto non è previsto un diverso elemento psicologico, è doloso per definizione, non si comprende perché si sia sostituito alla promessa di voti quale elemento costitutivo del reato il procacciamento.

Al di là della scarsa chiarezza di questo ultimo termine, infatti, non si comprende perché il fatto puro e semplice di ricercare ed ottenere l'appoggio di una organizzazione criminale non sia di per sé sufficiente.

È altresì assai poco condivisibile l'aver richiesto espressamente che il procacciamento di voti avvenga secondo le modalità stabilite dall'articolo 416-bis, terzo comma: infatti nelle zone con forte presenza e radicamento della criminalità organizzata l'associazione mafiosa non influenza necessariamente l'espressione del consenso elettorale attraverso la violenza o la minaccia, ma semplicemente in forza del *metus* che esercita sulla collettività.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) manifesta le sue perplessità in ordine ad un disegno di legge cui pure ritiene di non dover far mancare il suo consenso, in considerazione della necessità di sostenere qualsiasi iniziativa che appaia diretta a contrastare più efficacemente la criminalità organizzata.

D'altro canto, egli ritiene che questo disegno di legge, in linea purtroppo con molti interventi legislativi adottati negli ultimi anni in materia di contrasto a diversi tipi di reati, pecchi di una eccessiva vaghezza della fattispecie incriminatrice, che da una parte si presenta di una tale latitudine da poter essere applicata in molti casi che non sembrano superare i

confini dell'illecito e, nel contempo, dall'altra appare foriera di gravi difficoltà sotto il profilo della formazione della prova.

Il senatore BARANI (*GAL*) prende atto del fatto che all'interno della Commissione si manifestino orientamenti di segno opposto fra loro, quale quello della senatrice Capacchione e quello del senatore Buemi, ma che convergono nell'esprimere forti perplessità sul testo approvato dalla Camera.

Egli stesso non può che condividere i dubbi del senatore Buemi, e tuttavia ritiene che in questo momento la cosa più importante sia approvare la legge che forse, se fosse stata introdotta per tempo nel nostro ordinamento, avrebbe consentito di evitare deprecabili vicende come quella che costò la vita a Raoul Gardini, della cui morte ricorre oggi l'anniversario.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) condivide una serie di perplessità emerse nel corso del dibattito, e ritiene che il disegno di legge avrebbe potuto essere oggetto di ulteriori approfondimenti.

Tuttavia bisogna tener presente che c'è una forte aspettativa di un intervento legislativo che consenta di perseguire più efficacemente il fenomeno dello scambio elettorale politico-politico, aspettativa che peraltro si manifesta spesso in forme deprecabili, attraverso un'opera di pressione, specialmente telematica, che sta diventando la modalità principale di una malintesa idea della democrazia diretta, che rischia di far venire meno la funzione principale della politica parlamentare che è quella del libero e costruttivo confronto per l'approfondimento dei problemi al fine di cercare soluzioni conformi all'interesse generale.

Tuttavia egli, memore dell'insegnamento di Rocco Chinnici, il quale osservava come la mafia si combatta prima di tutto attraverso forti gesti simbolici, auspica una rapida approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Concorda la senatrice CIRINNÀ (*PD*).

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) esprime vivo apprezzamento per il testo approvato dalla Camera dei deputati, che la sua parte politica sosterrà con convinzione, in linea con il suo costante impegno nella lotta alla criminalità organizzata nei confronti della quale, ella ricorda, sono stati negli ultimi anni riportati significativi successi, in particolare grazie all'azione dell'allora Ministro dell'interno Roberto Maroni.

Il senatore CASSON (*PD*) pur condividendo la necessità di approvare un testo che consente di colpire le vere situazioni di scambio elettorale politico-mafioso, nelle quali certamente non si verifica uno scambio di denaro a favore dell'organizzazione criminale, ritiene di non poter condividere l'entusiasmo manifestato dalla senatrice Stefani, dal momento che il disegno di legge presenta almeno quattro significativi peggioramenti: in

primo luogo l'inserimento dell'avverbio «consapevolmente» che, mentre è evidentemente inutile, sembra in qualche modo voler suggerire una sorta «surplus» di dolo che il giudice deve rinvenire per la configurabilità del reato.

In secondo luogo appare assolutamente inopportuna la sostituzione del procacciamento alla promessa come elemento costitutivo del reato.

Mentre poi il riferimento alle modalità della violenza e della minaccia di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* rischia di limitare l'applicazione della nuova disposizione, è certamente un cattivo segnale la decisione di abbassare i limiti edittali della pena.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*), pur comprendendo la fondatezza di molte critiche espresse dai colleghi che lo hanno preceduto, ritiene che oggi la cosa più importante sia approvare rapidamente il testo proposto dalla Camera dei deputati che configura in maniera più seria l'elemento costitutivo del reato, salvo naturalmente valutare in concreto il funzionamento della nuova disposizioni incriminatrice ai fini anche di futuri correttivi.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), pur rendendosi conto delle ragioni che stanno alla base della volontà manifestata dalla Commissione di procedere in sede deliberante all'approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, invita i colleghi a dare almeno un segno della volontà di non accettare arretramenti al contrasto alla criminalità organizzata approvando un emendamento diretto a ripristinare nel testo i limiti edittali della pena attualmente vigenti.

Il senatore FALANGA (*PdL*) ritiene che la Commissione non debba accedere alla proposta del senatore Buccarella: egli stesso infatti ritiene che il testo potrebbe essere ampiamente migliorato, e che siano giustificate le critiche formulate, ad esempio, dal senatore Casson e dalla senatrice Capacchione; tuttavia ritiene che la Commissione debba fare una scelta preliminare, in quanto o si decide di approvare il testo così com'è, mettendo da parte qualsiasi perplessità, oppure bisogna consentire una discussione approfondita ed un'ampia emendabilità.

Il presidente PALMA, preso atto dell'ampio e qualificato numero degli interventi svolti e del fatto che gli altri senatori presentinon intendono intervenire in d iscusione generale, ritiene che questa possa essere chiusa nella seduta di domani.

Poiché il disegno di legge consta di un solo articolo, egli fissa già da ora il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di domani, esprimendo l'auspicio che in tal modo si possa consentire la definitiva approvazione del provvedimento nella giornata di mercoledì, sempre che la Commissione Affari Costituzionali sia in grado di esprimere per tempo i suoi pareri.

IN SEDE REFERENTE

(925) Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili

(111) PALMA e CALIENDO. – Disposizioni in materia di effettività della pena

(113) PALMA e CALIENDO. – Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 17 luglio 2013.

Il presidente PALMA, preso atto che non vi sono senatori che intendono intervenire oggi in discussione generale, rinvia l'inizio ad una prossima seduta, facendo presente che se anche allora non vi saranno iscritti, la discussione stessa si considererà chiusa.

Avverte poi che l'ordine del giorno di domani è integrato con il disegno di legge n. 666, d'iniziativa del senatore Casson ed altri senatori, al fine di consentire la congiunzione con i disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(362) CASSON ed altri. – Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale

(388) BARANI. – Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura

(395) DE PETRIS e DE CRISTOFARO. – Introduzione del reato di tortura nel codice penale

(10) MANCONI ed altri. – Introduzione del reato di tortura nel codice penale

(849) BUCCARELLA ed altri. – Introduzione del reato di tortura nel codice penale

(Seguito esame congiunto dei disegni di legge nn. 362, 388 e 395 e congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 10 e 849 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 10 e 849 e congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 362, 388 e 395 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 362, 388 e 395 sospeso nella seduta antimeridiana del 18 giugno 2013.

Riferisce il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ad integrazione della relazione precedentemente svolta.

I disegni di legge nn. 10 e 849 si differenziano tra loro perché il primo qualifica la tortura come reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, allo stesso modo del disegno di legge n. 388 del senatore Barani, e del disegno di legge n. 395 della senatrice De

Petris, al quale è sostanzialmente uguale anche dal punto di vista della sistematica e delle pene inflitte.

Il disegno di legge n. 849, invece, così come il disegno di legge n. 362 qualifica la tortura come reato comune, e ne condivide l'inserimento fra i delitti contro la libertà morale.

Oltre però ad una formulazione tecnicamente diversa – nel senso di inserire nella norma del codice penale una serie di conseguenze che il disegno di legge n. 362 persegue attraverso modifiche del codice di procedura penale (inutilizzabilità delle dichiarazioni ottenute sotto tortura se non contro le persone accusate di tale delitto) del decreto legislativo n. 286 del 1998 (divieto di respingimento, espulsione, estradizione di una persona verso uno stato dove sia a rischio di essere sottoposta a tortura) e, infine, per effetto diretto della legge che ci si propone di approvare (esclusione dell'immunità diplomatica ed estradizione di casi di tortura) –, il disegno di legge n. 849 si distingue anche per il fatto di prevedere pene più elevate, in quanto per il reato – base commina la reclusione da tre a dodici anni invece che da tre a dieci anni.

Il disegno di legge n. 849 si distingue anche perché istituisce una sorta di competenza universale del giudice italiano, rendendo perseguibile per il reato di tortura il cittadino o lo straniero che abbia commesso il fatto all'estero.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali (n. 15)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice CIRINNÀ (*PD*).

Lo schema di decreto legislativo in titolo sul quale la Commissione Sanità è chiamata ad esprimere parere previa osservazioni di questa Commissione, si rende necessario per dare attuazione al Regolamento CE n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

In proposito ella fa presente come tale disposizione rappresenti un'importante manifestazione di sensibilità animalista che, prendendo atto del fatto che nel nostro continente la maggioranza della popolazione è tuttora consumatrice di carne, vi è però la necessità di garantire che la morte sia inflitta agli animali in modo da limitarne al massimo le sofferenze, considerando anche che, ad esempio, recenti studi scientifici hanno messo in luce come gli animali avvertano anche l'odore dell'adrenalina emessa da un loro simile spaventato.

Dopo aver svolto alcune osservazioni generali sul provvedimento in esame, relative in particolare all'adozione di un titolo, che, rispetto al regolamento europeo cui si riferisce, appare limitativo dell'ambito di applicazione, la Relatrice si sofferma sulla parte sanzionatoria, più specificamente di competenza di questa Commissione, osservando in primo luogo come le sanzioni amministrative previste dallo schema di decreto legislativo non appaiono sempre adeguate dal momento che, come già si ebbe modo di osservare in materia di espressione della relazione alla Commissione 14^a sul disegno di legge europeo con riferimento alla questione della stabulazione delle galline ovaiole, una sanzione troppo bassa può avere un effetto dissuasivo insufficiente qualora gli operatori si ripromettano margini di guadagni elevati dalla mancante osservanza delle regole.

Ella osserva poi che l'intera problematica delle sanzioni, più che ai macelli dove evidentemente la sorveglianza da parte dei servizi veterinari della Aziende Sanitarie Locali dovrebbe scongiurare violazioni della legge, è nelle piccole macellazioni che si riscontra il rischio delle più gravi violazioni al Regolamento.

A suo parere sarebbe opportuno precisare che le regole e le sanzioni relative alla macellazione finalizzata alla fornitura di piccoli quantitativi di carne debbano essere estese anche alla macellazione finalizzata al consumo domestico privato.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime vive perplessità sull'impostazione che la relatrice intende conferire al parere.

Pur ritenendo infatti che sia condivisibile, e indicativo di un progresso della civiltà mostrare attenzione alle sofferenze degli animali, ma anche a quelle delle piante e alla difesa della natura in genere, egli ritiene che voler estendere le disposizioni previste in materia di macellazione professionale anche ai piccoli agricoltori che, in un contesto il più delle volte di agricoltura tradizionale e di sinergia fra la coltivazione di piante e l'allevamento di animali, utilizzano questi ultimi per il consumo domestico privato o per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carne, significhi favorire da un lato il processo di abbandono della terra e, dall'altro la diffusione della macellazione illegale.

Concorda il senatore BARANI (*GAL*), il quale, nell'osservare come non sarebbe la prima volta che le disposizioni europee si traducono in una sostanziale impossibilità per i piccoli operatori agricoli di proseguire la loro attività, rileva che la sensibilità dimostrata verso la condizione di vita degli animali, pur lodevole, finisce per apparire in una certa misura offensiva laddove si consideri che la politica non riesce ad alleviare la condizione di detenuti che in teoria sono affidati al sistema penitenziario per essere rieducati e risocializzati, e che spesso vivono in condizioni ben peggiori.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che le osservazioni formulate dalla relatrice siano dirette unicamente nella direzione dell'applicazione più corretta del Regolamento dell'Unione europea, che è comunque vigente ed è sicuramente diretto a migliorare le condizioni della vita degli animali di allevamento anche ai fini della qualità alimentare.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) rileva come oggetto delle osservazioni della Commissione debbano essere esclusivamente le sanzioni previste dallo schema di decreto legislativo, e non certamente un ampliamento del suo oggetto.

Concorda il senatore FALANGA (*PdL*) il quale ritiene, peraltro, da un accurato esame del decreto legislativo, non sempre le sanzioni appaiono tra loro proporzionate.

Il presidente PALMA rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 19,10.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Lunedì 22 luglio 2013

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza del Presidente

Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 16,20.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del bilancio consuntivo per l'anno 2012 delle spese degli organismi di informazione per la sicurezza

Il senatore Felice CASSON (*PD*) procede all'illustrazione del documento all'ordine del giorno, sul quale interviene il presidente STUCCHI (*LN-Aut*).

La seduta termina alle ore 16,35.

